

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N.780)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

(V. Stampato Camera n. 1128)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 giugno 1984*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di
studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'accordo stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI TITOLI DI STUDIO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, nell'intento di rinsaldare le relazioni culturali tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

(Istruzione primaria e secondaria).

I titoli di studio conseguiti al termine dei cicli di istruzione primaria e secondaria già istituiti in ciascuno dei due Stati contraenti all'atto della firma del presente Accordo sono riconosciuti nell'altro Stato ai fini del proseguimento degli studi nel livello successivo.

Sono convalidati anche studi parziali, cioè studi di formazione scolastica che non costituiscano cicli o livelli completi alla stregua dell'ordinamento scolastico dello Stato in cui sono stati compiuti. In tal caso l'iscrizione presso Istituti dell'altro Stato è concessa per la classe corrispondente a quella cui il titolo presentato darebbe accesso nella scuola di provenienza.

Il riconoscimento di titoli o di studi parziali compiuti in cicli di formazione scolastica che siano istituiti in uno degli Stati contraenti dopo la firma del presente Accordo, ovvero in cicli già istituiti ma di cui vengano modificati i programmi, è subordinato all'esame e confronto dei piani di studio da parte della commissione mista di cui al successivo articolo e alla sostanziale corrispondenza dei programmi. Al termine dell'esame la commissione mista formulerà proposte ai Governi dei due Stati e l'eventuale equipollenza, con o senza necessità di esami integrativi, sarà formalizzata mediante uno scambio di note tra le due parti, che formerà parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 2.

(Istruzione universitaria).

Ove la Repubblica di San Marino istituisca corsi di istruzione universitaria, i titoli accademici conseguiti in uno dei due Stati saranno riconosciuti nell'altro Stato sulla base di tabelle di equipollenza elaborate di comune accordo. A tal fine sarà istituita una commissione mista, composta pariteticamente da rappresentanti delle due parti, il cui compito sarà di confrontare i piani di studio

per il conseguimento dei singoli titoli accademici negli ordinamenti dei due Stati e di elaborare tabelle di equipollenza fra i titoli con o senza esami integrativi. Le tabelle saranno approvate dai due Stati mediante scambio di note, che formeranno parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 3.

(Effetti del riconoscimento).

Il riconoscimento dei titoli di ogni ordine e grado è valido ai fini del proseguimento degli studi e ad ogni altro fine di legge. Esso non comporta idoneità all'esercizio della professione per i titoli accademici e per ogni altro titolo dopo il conseguimento del quale sia richiesto uno specifico esame di abilitazione professionale, alla stregua dell'ordinamento dello Stato che riconosce il titolo.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore e durata).

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà intervenuto lo scambio degli strumenti di ratifica. Esso avrà durata illimitata e potrà essere denunciato da una parte contraente. La denuncia avrà effetti a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui la notifica della denuncia sarà stata effettuata.

Fatto a San Marino il 28 aprile 1983, in due esemplari in lingua italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

Paolo Giorgieri

*Per il Governo
della Repubblica di San Marino*

Giordano Bruno Reffi